



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n. 25132/23.18.11

Roma, 15 ottobre 2018

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
Sede

Oggetto: Rettifica errori di digitazione sulla patente di guida.

Con circolare prot. 17408 del 18 luglio 2018, la scrivente Direzione ha chiarito che in caso di rettifica di errori stampati sulla carta di circolazione non è dovuto l'assolvimento della imposta di bollo.

Detto chiarimento estende i suoi effetti anche nel caso di rettifica di eventuali refusi stampati sulla patente di guida a seguito di errori di digitazione.

Fermo restando che la rettifica dei dati stampati sulla patente a seguito di errore di digitazione comporta in ogni caso la stampa di una nuova patente, ma non l'adozione di un nuovo procedimento amministrativo, nessun versamento di imposta di bollo è dovuto sia per l'atto di rettifica (ristampa della nuova patente di guida) sia per la richiesta di correzione dei dati errati.

Viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n.870, occorre distinguere tra due diverse ipotesi:

- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della patente di guida, ovvero ad un'autoscuola o ad uno studio di consulenza automobilistica, il rilascio del duplicato corretto della patente è subordinato al pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986 (attualmente pari a euro 10,20).
- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell' Ufficio Motorizzazione civile, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.

I meri errori di digitazione sono da intendersi tali quando si rileva un'incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dall'istanza per il rilascio della stessa.

firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini

FF